

*Articolo 4*

1. La carta da utilizzare è di colore blu pallido, collata per scritture, pesante almeno 40 g al metro quadro. La sua opacità deve essere tale che le indicazioni che figurano su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni riportate sull'altra facciata e la sua resistenza non deve consentire lacerazioni o sgualciture, in normali condizioni d'uso.

2. Il formato dei formulari è:

- a) di 210 × 297 mm, per il formulario T 5 (allegato I) e il formulario T 5 bis (allegato II); è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più nel senso della lunghezza;
- b) di 297 mm × 420 mm, per le distinte di carico T 5 il cui modello figura all'allegato III; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

3. Gli esemplari dei formulari sono contraddistinti da un bordo di colore diverso così predisposto:

- l'esemplare originale reca sulla destra un bordo continuo di colore nero;
- la larghezza di detto bordo è di circa 3 mm.

4. L'indirizzo per il rinvio e la nota figuranti sul recto del formulario possono essere stampati in rosso.

*Articolo 5*

Gli Stati membri possono esigere che i formulari dell'esemplare di controllo T 5 rechino una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l'identificazione.

*Articolo 6*

L'esemplare di controllo T 5 è stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità, accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza.

Ove occorra, le autorità competenti di un altro Stato membro in cui tale documento deve essere prodotto possono chiederne la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.

*Articolo 7*

1. L'esemplare di controllo T 5 deve essere compilato a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. Può anche essere compilato in modo leggibile, a mano, con inchiostro e in stampatello.

I formulari non devono contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere operate cancellando con un tratto le indicazioni errate e aggiungendo le indicazioni volute. Ogni modifica

così operata deve essere approvata dall'autore e vistata dalle autorità competenti.

2. L'esemplare di controllo 5 può essere confezionato e compilato anche con un procedimento tecnico di riproduzione, sempreché siano rigorosamente osservate le disposizioni relative ai modelli, alla carta, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, al divieto di cancellature e alterazioni.

*Articolo 8*

1. Le competenti autorità di ciascuno Stato membro possono consentire alle imprese stabilite nel loro territorio di completare l'esemplare di controllo T 5 con uno o più formulari T 5 bis, purché detti formulari riguardino un'unica spedizione di merci caricate su un solo mezzo di trasporto, aventi un unico destinatario e passibili di un'unica utilizzazione e/o destinazione.

2. Il numero dei formulari T 5 bis utilizzati è indicato nella casella 3 dell'esemplare di controllo T 5 che essi accompagnano. Il numero di registrazione dell'esemplare di controllo T 5 è indicato nella casella riservata alla registrazione di ogni formulario T 5 bis. Il numero totale dei colli accompagnati dal formulario di controllo T 5 e dai formulari T 5 bis è indicato nella casella 6 dell'esemplare di controllo T 5.

*Articolo 9*

1. Le competenti autorità di ciascuno Stato membro possono consentire alle imprese stabilite nel loro territorio di completare l'esemplare di controllo T 5 con una o più distinte di carico T 5 che riprendono le indicazioni normalmente figuranti nelle caselle 31, 33, 35, 38, 100, 103 e 105 del formulario T 5, purché detti formulari riguardino un'unica spedizione di merci caricate su un solo mezzo di trasporto, aventi un unico destinatario e passibili di un'unica utilizzazione e/o destinazione.

2. Può essere utilizzato solo il recto del formulario della distinta di carico T 5. Ogni articolo che figura nella distinta di carico T 5 deve essere preceduto da un numero progressivo; devono essere fornite tutte le indicazioni previste dai titoli delle colonne della distinta stessa.

Immediatamente al di sotto dell'ultima iscrizione deve essere tracciata una riga orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere barrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta successiva. In basso alle rispettive colonne devono essere indicati il numero totale dei colli contenenti le merci designate nella lista, la massa lorda e la massa netta totale delle merci stesse.

3. In caso di utilizzazione di distinte di carico T 5, le caselle 31, 33, 35, 38, 100, 103 e 105 dell'esemplare di controllo T 5 cui si riferiscono devono essere cancellate, e tale documento non può essere completato da formulari T 5 bis.